

D.Lgs. 26-10-1995 n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

## **D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504** <sup>(1)</sup>.

*(commento di giurisprudenza)*

### **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.** <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

<sup>(2)</sup> Nel presente decreto le parole: «oli minerali», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «gas naturale» dal comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26*, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.

---

**Art. 29** *Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa [Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 <sup>(106)</sup> - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 <sup>(107)</sup> - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415]*

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. <sup>(108)</sup>

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 <sup>(109)</sup>;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole

non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume <sup>(111)</sup>.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. <sup>(110) (112)</sup>

---

(106) Il riferimento al [D.L. n. 3/1956](#) riguarda il [decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 marzo 1956, n. 108](#).

(107) Il riferimento al [D.L. n. 216/1978](#) riguarda il [decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 1978, n. 388](#).

(108) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. ee\), n. 1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(109) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ee\), n. 2, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(110) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. ee\), n. 3, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(111) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'[art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153](#).

(112) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 4 dell'[art. 20, D.M. 27 marzo 2001, n. 153](#). Vedi, anche, il [D.M. 26 giugno 1997, n. 219](#) e la [Det. 26 settembre 2007](#).

---

## TITOLO IV

### Disposizioni diverse e finali

**Art. 63** *Licenze di esercizio e diritti annuali [Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 <sup>(257)</sup> - Art. 10 D.L. n. 50/1950 <sup>(258)</sup> - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990]*

1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. <sup>(263)</sup>

2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro; <sup>(264)</sup>

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 euro; <sup>(265)</sup>

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro; <sup>(266)</sup>

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro; <sup>(267)</sup>

e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57 euro . Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'*art. 61*. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'*Art. 61*. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal *decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1976, n. 786* <sup>(268)</sup>. <sup>(259)</sup>

3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; <sup>(269)</sup>

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro <sup>(260)</sup>.

4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso <sup>(261)</sup> <sup>(262)</sup> .

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'*art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

---

(257) Il riferimento al *D.L. n. 707/1949* riguarda il *decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707*, convertito dalla *legge 6 dicembre 1949, n. 870*.

(258) Il riferimento al *D.L. n. 50/1950* riguarda il *decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 maggio 1950, n. 202*.

(259) A norma dell'*art. 21, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dalla presente lettera, è soppresso.

(260) Lettera sostituita dall'*art. 28, comma 2, lett. f), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. ddd), n. 3.2, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48*, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010*.

(261) Comma corretto da comunicato pubblicato nella G.U. 21 marzo 1996, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'*art. 28, comma 2, lett. g), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(262) A norma dell'*art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, dal 1° marzo 2001 il pagamento delle somme di cui alle presenti disposizioni, può essere effettuato, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'*art. 3, comma 12, L. 28 dicembre 1995, n. 549*, anche mediante il versamento unitario previsto dall'*art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. A norma dell'*art. 2, comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001 il pagamento delle somme non può essere effettuato mediante il predetto versamento unitario.

(263) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. ddd), n. 1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48*, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010*.

(264) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. ddd), n. 2.1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48*, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010*.

(265) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ddd\), n. 2.2, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(266) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ddd\), n. 2.3, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(267) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ddd\), n. 2.4, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(268) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ddd\), n. 2.5, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).

(269) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. ddd\), n. 3.1, D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48](#), a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010](#).